

ed il rigetto del ricorso;

-che all'udienza del 22.9.2017, comparivano i difensori delle parti, i quali insistevano per le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale lettura del dispositivo in udienza;

tutto ciò premesso,

IN DIRITTO

L'opposizione in oggetto è fondata e, pertanto merita accoglimento.

Nel verbale impugnato risulta specificato espressamente che lo strumento veniva tarato con relativa certificazione in data 14/9/2015 mentre l'accertamento dell'infrazione risultava datato 22/2/2017. Pertanto, anche in considerazione della giurisprudenza e in particolare della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza del 18/6/2015 l'accertamento risultava apparentemente illecito, considerato che lo strumento deve essere sottoposto alle verifiche annuali.

In realtà, successivamente, in occasione del giudizio, la PA produceva un'altra certificazione della taratura dello strumento datata 29/4/2015, la quale evidenziava la regolarità funzionale dell'autovelox. All'udienza, la difesa del ricorrente lamentava che la certificazione riportata nell'atto pubblico-verbale d'infrazione era diversa da quella prodotta successivamente dalla PA.

Pertanto, appare evidente la invalidità del verbale impugnato, considerato che nella motivazione del verbale veniva errato un elemento essenziale per contestare la violazione. Infatti, l'aver riportato una certificazione errata nell'atto pubblico ha posto in essere un errore abnorme che ha inciso sulla forma e sul contenuto dell'atto, violando il diritto di difesa e impedendo peraltro al ricorrente la possibilità di chiedere il beneficio della riduzione del 30% della sanzione ai sensi dell'art.202/I co. del Cds.

Di conseguenza, l'errata motivazione del verbale non può configurare una mera irregolarità dell'atto, bensì il difetto di un elemento essenziale necessario per la validità del verbale medesimo, ai sensi degli artt.200 del Cds e 383 reg.att. del Cds. Peraltro, nessun rilievo rivestono gli ulteriori motivi di impugnazione essendo irrilevanti, superflui e comunque assorbiti dalla suddetta decisione. Di conseguenza, deve essere disposta la nullità del verbale impugnato

e delle relative sanzioni con conseguente soccombenza parziale della P.A.
convenuta con spese di lite a suo carico per l'importo di euro 100,00=e
accessori di legge in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, letti gli atti,
ogni ulteriore eccezione disattesa

ACCOGLIE


il ricorso e, per l'effetto

ANNULLA

Il verbale impugnato e la relativa sanzione.
Dispone la condanna con parziale compensazione delle spese di lite a carico
della P.A. che liquida in euro 100,00=.

Firenze, 22.9.2017

Il Giudice di Pace
Dr. Mauro Goracci



IL CANCELLIERE
Dell'Ufficio del Giudice di Pace
Dr. Mauro Goracci